



I. I. S. Istituto d'Istruzione Superiore

"Nicholas Green - Falcone e Borsellino"

I.P.S.I.A. - I.T.I. - I.T.G. Corigliano Calabro - I.T.G. Rossano

Codice Meccanografico: CSIS066001 - Codice Fiscale: 84000490783

E-mail: csis066001@istruzione.it - Posta Cert.: csis066001@pec.istruzione.it ; Web site www.ipsiacorigliano.it

Via SS. Cosma e Damiano 87064 Corigliano Calabro (CS) - Tel. 0983885296 ; Fax 0983887493

I.T.G. Sede di Corigliano Calabro (CS) - Via Santo Emilio ; I.T.G. Sede di Rossano (CS) - Via G. Di Vittorio



Istituto sede di corsi e progetti finanziati dal FSE e FESR



I.I.S. IPSIA - ITI - ITG - "N. GREEN - FALCONE BORSELLINO" - CORIGLIANO ROSSANO

Prot. 0008197 del 05/09/2022

VII (Uscita)

A Tutti i **Docenti in servizio**, al DSGA

Ai Collaboratori della Dirigenza e
Referenti di Plesso

All'Albo-Web

OGGETTO: INCOMPATIBILITA' DELLA FUNZIONE DOCENTE-LEZIONI PRIVATE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Con l'inizio del nuovo anno scolastico 2022/2023 per ogni classe di ogni ordine di scuola, ricorda a tutti i docenti gli obblighi e i corretti doveri nei confronti degli alunni della scuola e in particolare dei propri alunni per le classi assegnate in merito all'eventuale pratica delle **lezioni private**.

Queste, oltre ad essere **sottoposte ad obblighi fiscali**, sono regolamentate dall'art.508 del Testo Unico sull'Istruzione (**INCOMPATIBILITA' DELLA FUNZIONE DOCENTE**) del quale si riporta qui brevemente qualche stralcio:

"Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto"

"Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza"

"Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto"

Pertanto, i docenti che intendono assumere o che svolgono lezioni private **devono essere espressamente autorizzati dalla dirigenza.**

I docenti che contravvengono a tale disposizione sono sanzionabili e sanzionati disciplinarmente.

E' fatto **obbligo per qualsiasi docente, prima dell'inizio delle lezioni, dichiarare per iscritto di non aver istruito privatamente gli alunni della scuola di appartenenza**, e, in modo particolare i propri.

Tale dichiarazione costituisce legittimo adempimento obbligatorio ad ogni inizio di anno scolastico e di seduta delle diverse tipologie d'Esame di Stato di qualsivoglia ciclo d'istruzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alfonso PERNA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993